

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2697

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro dell'Interno**

(SCOTTI)

e dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 5375)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1991*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 8*All'articolo 1:*

al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro è revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

4-bis. Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave

ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole da: «e questi» fino a: «giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio»;

al comma 2, le parole: «un magistrato» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata».

All'articolo 11:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto».

All'articolo 12:

al comma 2, la lettera b) è soppressa.

All'articolo 14:

al comma 2, la parola: «nucleo» è sostituita dalla seguente: «ufficio».

All'articolo 15:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate norme intese a dare attuazione al disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva;

b) iscrizione delle nuove generalità in un registro presso il Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato civile e i

relativi estratti concernenti le nuove generalità possano essere sostituiti con attestazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'interno sulla base dei riscontri effettuati agli atti di stato civile, con riguardo alle precedenti e alle nuove generalità;

c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identità;

d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trasciversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continuano ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;

e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;

f) previsione che il cambiamento delle generalità non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;

g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;

h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;

i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonché di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai rapporti giuridici in corso;

l) previsione di speciali modalità per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalità».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi».

Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, in ragione del grave fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, nuove disposizioni per prevenire e reprimere i relativi fatti criminosi, nonchè tutelare le persone che collaborano con la giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

**NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA
A SCOPO DI ESTORSIONE**

Articolo 1.

1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero può altresì richiedere ed il giudice può disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi è fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione
e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia**

CAPO I

**NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA
A SCOPO DI ESTORSIONE**

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro dei beni di cui al comma 1 è revocato quando risulta cessata la permanenza del reato.

3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessità o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, può autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro.

4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, si adopera con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

5. I beni utilizzati per il fine indicato nel comma 4 sono in ogni caso confiscati e i negozi giuridici posti in essere allo stesso fine sono nulli.

Articolo 2.

1. Chiunque stipula contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, di sequestro di persona a scopo di estorsione è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.

Articolo 3.

1. Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di riferirne all'autorità di cui all'articolo 361 del codice penale è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Non è punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al comma 1 in favore del prossimo congiunto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro è revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato.

3. *Identico.*

4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

4-bis. Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto.

5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

Articolo 2.

1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. *Identico.*

Articolo 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

1. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale siano avvenuti attraverso operazioni bancarie, ne dà comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto di ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini.

2. Il Governatore dà comunicazione all'autorità giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

Articolo 5.

1. Per i delitti di sequestro di persona le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dal comma quarto dell'articolo 289-*bis* e dai commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti previste dall'articolo 630, comma secondo, dall'articolo 289-*bis*, comma secondo, dall'articolo 61, n. 4 e n. 5 quando il fatto è stato commesso in danno di minore ovvero di persona che si trova in condizioni di salute gravi o ha oltrepassato i sessantacinque anni di età, nonchè dal citato articolo 61, n. 8 e n. 11, del codice penale. Le eventuali diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 6.

1. Nei casi di cui al comma quarto dell'articolo 289-*bis* e ai commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale, se il contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri è di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata, le pene ivi previste possono essere ulteriormente diminuite in misura non eccedente un terzo.

Articolo 7.

1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero può richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

Identico.

Soppresso

Articolo 6.

Identico.

Articolo 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. L'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilità può essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri di persona a scopo di estorsione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

Articolo 8.

1. I servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ai quali sono attribuiti i compiti di collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata, assicurano altresì il collegamento interforze delle attività relative alla prevenzione e repressione dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione.

2. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria concernenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione sono costituiti appositi nuclei interforze, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5.

CAPO II

NUOVE NORME PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Articolo 9.

1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità, provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo.

2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti e di coloro che convivono con le persone di cui al comma 1.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 8.

Identico.

CAPO II

NUOVE NORME PER LA PROTEZIONE
DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Articolo 9.

1. *Identico.*

2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 10.

1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'articolo 9 e questi abbiano fornito o possano fornire elementi determinanti per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da un magistrato e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 11.

1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata dell'Alto commissario o del prefetto, previo parere favorevole del competente procuratore della Repubblica. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro.

2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravità e l'attualità del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella proposta devono altresì essere elencate le eventuali misure di tutela già

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 10.

1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'articolo 9 e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. *Identico.*

Articolo 11.

1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

adottate o fatte adottare, nonchè i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze.

3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che può essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale.

Articolo 12.

1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;

b) rendere le dichiarazioni e compiere le attività e gli atti in relazione ai quali il programma è stato adottato;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte.

Articolo 13.

1. Lo speciale programma di protezione può comprendere il trasferimento delle persone di cui all'articolo 9 in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per garantirne la riservatezza, secondo le modalità stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

Articolo 12.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

soppressa

c) *identica.*

Articolo 13.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica può autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalità, l'autorizzazione può essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare.

Articolo 14.

1. All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede il servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.

2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalità mafiosa, sia stata formulata dall'Alto commissario, l'attuazione è affidata ad apposito nucleo posto alle sue dirette dipendenze.

Articolo 15.

1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 14.

1. *Identico.*

2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalità mafiosa, sia stata formulata dall'Alto commissario, l'attuazione è affidata ad apposito ufficio posto alle sue dirette dipendenze.

Articolo 15.

1. *Identico.*

1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate norme intese a dare attuazione al disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva;

b) iscrizione delle nuove generalità in un registro presso il Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato civile e i relativi estratti concernenti le nuove generalità possano essere sostituiti con attestazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'interno sulla base dei riscontri effettuati agli atti di stato civile, con riguardo alle precedenti e alle nuove generalità;

c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 16.

1. Il controllo sull'applicazione del presente capo è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche da attuarsi garantendo comunque la riservatezza dei dati concernenti l'identità delle persone ammesse allo speciale programma di protezione.

Articolo 17.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente capo, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identità;

d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continuano ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;

e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;

f) previsione che il cambiamento delle generalità non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;

g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;

h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;

i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonché di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai rapporti giuridici in corso;

l) previsione di speciali modalità per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalità.

Articolo 16.

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.

Articolo 17.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriori misure contro la criminalità organizzata».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica «Sicurezza pubblica» e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica «Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso».

4. Gli interventi finanziari di cui al presente capo sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima.

Articolo 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - VASSALLI -
CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*